



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



CONTABILITÀ DI MAGAZZINO – LIMITI ED ADEMPIMENTI

Sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi 5.164.000,00 euro;
- rimanenze finali 1.100.000 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori

Nelle scritture devono essere registrate le **quantità entrate ed uscite**

- delle merci, dei semilavorati, dei prodotti finiti nonché delle materie prime
- e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati,
- degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti,
- delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi,
- nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione

Le **rilevazioni dei beni**, singoli o raggruppati per categorie di inventario, **possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese.**

Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.